



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le*  
**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Unità Mercati Retail**  
Piazza Cavour 5  
20121 Milano

Milano, 5 Ottobre 2012

<p align="center"><b>Osservazioni alla Consultazione 345/2012/R/com</b> <b>“Bicse. Banca dati relativa agli inadempimenti dei clienti finali nel settore</b></p>
--

### Osservazioni generali

In coerenza con quanto da parte nostra già più volte segnalato, ed avendo ben presente che un'abnorme diffusione del fenomeno della morosità è prima di tutto un costo ed una sconfitta per l'intero mercato, inclusi innanzitutto i consumatori onesti e corretti (che rischiano di venirne ingiustamente penalizzati attraverso una minore concorrenza sul mercato, più ridotte libertà e possibilità di scelta e, soprattutto, con livelli di prezzo complessivamente più alti e per loro meno convenienti), non possiamo che esprimere il nostro favore allo spirito della presente consultazione volta a disciplinare il funzionamento dell'auspicata banca dati relativa agli inadempimenti contrattuali dei clienti morosi.

Confidiamo infatti che, quando sarà a regime, il sistema proposto possa ridimensionare drasticamente le attuali inaccettabili dimensioni del problema legato alla morosità, riconducendolo alla più normale ed ammissibile gestione del rischio d'impresa, e rendendo pertanto sperabilmente superflua l'applicazione del Sistema Indennitario.

Anche in quest'ottica, prima di stabilire regole definitive e di conseguenza implementare la BICSE, e con l'obiettivo di velocizzare ed aumentare l'efficienza del processo di istituzione e di funzionamento, si reputa opportuno che Autorità e Gestore coinvolgano gli operatori del mercato, attraverso le loro associazioni di rappresentanza, nella definizione dei parametri di costruzione della banca dati attraverso tavoli di lavoro. Solo in questo modo le osservazioni dei partecipanti potranno essere più incisive e più concrete di quanto giocoforza non possano essere in questa fase consultiva.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

### Osservazioni puntuali

**Q1: Si ritiene che la BICSE debba contenere informazioni con riferimento anche ad altre tipologie di clienti finali? Se sì, per quali tipologie?**

Sì, si ritiene opportuno estenderne l'ambito di applicazione a tutte le tipologie di clienti. Per i clienti di maggiori dimensioni, infatti, pur esistendo di norma per le società di vendita una fase di pre-check sulla posizione debitoria, non è sempre possibile ottenere l'informazione in tempo utile per valutarne l'attivazione.

**Q2: Si ritiene che le informazioni che costituiscono l'elenco siano correttamente identificate nella Tabella 1? Se no, quali ulteriori informazioni dovrebbero essere ricomprese? Quali invece dovrebbero essere eliminate?**

Riteniamo le informazioni indicate quasi del tutto esaustive. È auspicabile che i termini di costituzione in mora siano identificati univocamente per tutti i venditori, ad esempio dopo 45 giorni dalla scadenza della fattura. Riterremmo inoltre utile che fosse fornita anche l'informazione relativa a quante volte il soggetto ha cambiato fornitore (negli ultimi 2 anni) ed eventualmente la data dell'ultimo cambio. Tale dato agevolerebbe l'individuazione dei comportamenti di "turismo energetico" a rischio o, addirittura, persistentemente scorretti, attuati con scopi illeciti.

**Q3: Quali potenziali criticità vengono ravvisate nella proposta di accedere a informazioni relative al rapporto contrattuale di fornitura tra un proprio cliente finale ed un altro venditore dello stesso servizio nell'ipotesi di cliente con più punti di prelievo/riconsegna?**

**Q4: Quali potenziali criticità vengono ravvisate nella proposta di accedere ai dati relativi al rapporto contrattuale di fornitura tra un proprio cliente finale ed un altro venditore di servizio diverso?**

Non si ravvisano particolari criticità.

Inoltre si vede con favore la proposta contenuta nel Documento di Consultazione di accedere alla BICSE tramite POD/PDR e P.IVA e/o Codice Fiscale. A tal proposito si suggerisce, anche al fine di una più rapida consultazione, di consentire l'interrogazione della BICSE tramite lista di POD/PDR.

**Q5: Quali potrebbero essere le criticità per il sistema associate alla previsione obbligatoria del caricamento dei dati da parte dell'esercente la maggior tutela? Motivare la risposta.**

**Q6: Quali potrebbero essere le criticità per il sistema associate alla previsione obbligatoria del caricamento dei dati da parte dei venditori storici integrati? Motivare la risposta.**

Sarebbe opportuno estendere l'obbligatorietà dell'adesione alla banca dati a tutti gli esercenti la vendita anche del mercato libero che superino la soglia di 100.000 punti. Si ritiene, infatti, che



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

alcuni operatori sul mercato libero abbiano una elevata numerosità di clienti, pertanto la loro mancata partecipazione inficerebbe il funzionamento della BICSE.

**Q7: Si ritiene necessario definire ulteriori accorgimenti rispetto alla verifica dell'iscrizione all'anagrafica dell'Autorità? Se sì, indicare quali.**

**Q8: Si ritiene necessario definire ulteriori accorgimenti tecnici al fine di garantire un accesso sicuro ai dati della BICSE?**

**Q9: Quali ulteriori requisiti tecnici potrebbero essere considerati meritevoli di implementazione?**

No, al momento non si ritengono necessari ulteriori suggerimenti. Come anticipato nelle osservazioni generali, per maggiori approfondimenti si rimanda giocoforza ai gruppi di lavoro specifici che dovrebbero essere istituiti per l'implementazione della BICSE.

**Q10: Si ritiene che, diversamente da quanto indicato dall'Autorità, sia opportuno permettere la consultazione della BICSE con riferimento alla fase di acquisizione precedente a una proposta contrattuale? Se sì, indicare le regole che dovrebbero essere implementate per garantire la coerenza con le disposizioni del Codice privacy.**

No, non lo si ritiene opportuno e si condivide la filosofia con cui la BICSE è stata pensata: permettere agli esercenti la vendita di verificare lo stato debitorio dei clienti, non quello di fornire ulteriori informazioni rilevanti e sensibili ai fini dell'acquisizione di un cliente.

**Q11: Si ritiene opportuno identificare ulteriori condizioni di accesso per la consultazione? Se sì, indicare quali.**

No, le condizioni di accesso devono essere limitate alle fasi pre-contrattuale e post-contrattuale.

**Q12: Si ritiene che i termini per il caricamento dei dati da parte del partecipante siano stati correttamente identificati? Se no, quali termini dovrebbero essere identificati e per quale motivo?**

I termini indicati si ritengono congrui a permettere lo svolgimento delle attività sottostanti. È fondamentale per il corretto svolgimento delle attività e il rispetto delle tempistiche che lo scambio di informazioni e comunicazioni avvenga tramite flussi standardizzati (ad Es. application to application).

**Q13: Si ritiene debbano essere definiti ulteriori aspetti per la verifica della coerenza?**

No, si ritiene condivisibile quanto illustrato nel documento in analisi.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Q14: Si ritiene debbano essere definite ulteriori modalità per la verifica della congruità?**

No, si ritiene condivisibile quanto illustrato nel documento in analisi.

**Q17: Quali potenziali criticità possono emergere rispetto al tempo di conservazione dei dati evidenziato nella Tabella 2?**

In linea generale si condividono le tempistiche indicate. Preme comunque evidenziare anche che non necessariamente un piano di rientro accordato con il cliente viene da quest'ultimo saldato. In base alla nostra esperienza non si ritiene quindi affatto opportuno il considerare regolarizzata una posizione dopo il pagamento della prima rata. Nei casi di piano di rientro dunque l'informazione dovrebbe essere necessariamente mantenuta fino al completo saldo delle rate.

**Q18: Si ritiene che le modalità di verifica dell'avvenuto pagamento in caso di cessione dei crediti siano state correttamente identificate?**

**Q19: Si condivide il periodo proposto dall'Autorità? Se no, quale periodo di tempo dovrebbe essere definito?**

Si ritiene congrua la tempistica definita.

**Q20: Si ritiene che debbano essere introdotte previsioni ulteriori al fine di informare il cliente circa il trattamento dei dati rilevanti per la BICSE?**

Si ritiene opportuna una divulgazione dell'esistenza di questa banca dati attraverso mezzi di stampa e comunicazione di massa, attraverso sessioni informative predisposte dall'Autorità e dalle Istituzioni governative.

**Q21: Quali criteri procedurali devono essere definiti al fine di permettere all'interessato per farsi assistere da terzi ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice della privacy?**

Si condivide certo la proposta di estendere anche ai clienti la possibilità di verificare la propria posizione all'interno della banca dati. È altresì condivisibile che il cliente venga supportato nella consultazione da soggetti terzi. Vista la delicatezza delle informazioni caricate dai venditori e nell'ottica di una maggiore riservatezza delle stesse si suggerisce comunque di utilizzare lo Sportello del Consumatore (già organo del Gestore) quale unico soggetto terzo a supporto del cliente in sostituzione delle associazioni e/o organi/enti preposti.

**Q22: Si ritiene che il periodo di esclusione alla consultazione debba essere diversamente determinato?**



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

No, il periodo indicato si ritiene congruo.

**Q23: Quali ulteriori misure dovrebbero essere definite in caso di mancato rispetto degli obblighi dei partecipanti?**

Non si ravvisano ulteriori misure.

**Q24: Si ritiene che le tempistiche per l'informativa siano correttamente identificate?**

Nell'ottica di una celere implementazione della BICSE la tempistica individuata, benché limitata, pare accettabile. Si fa presente che per i clienti già serviti, l'informativa dovrebbe avvenire o tramite comunicazione in bolletta, o tramite un avviso posto sul sito web della società di vendita oppure tramite campagna informativa predisposta dall'Autorità e/o dalle istituzioni governative. Non si ritiene percorribile l'invio puntuale di comunicazioni ad hoc.

**Q25: Si ritiene che il tempo proposto per il primo periodo di "prove in bianco" debba essere diverso? Indicare le tempistiche che si ritiene possano essere implementate**


Nell'ottica di una celere implementazione della BICSE si ritiene condivisibile la tempistica indicata.

**Q26: Quali ulteriori misure transitorie dovrebbero essere implementate per il settore elettrico?**

**Q27: Quali ulteriori misure transitorie dovrebbero essere implementate per il settore gas?**

Come anticipato nelle osservazioni generali, per maggiori approfondimenti si rimanda ai gruppi di lavoro specifici che dovrebbero venir attivati per l'implementazione della BISCE.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

  
Paolo Ghislandi  
(Segretario)